



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie

Roma, data protocollo

Alle Direzioni Centrali  
Loro Sedi

All'Ufficio Centrale Ispettivo  
Sede

Agli Uffici di Staff del Sig. Capo Dipartimento  
Loro Sedi

Agli Uffici di Staff del Sig. Capo del C.N.VV.F.  
Loro Sedi

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali VV.F.  
Loro Sedi

Ai Comandi Provinciali VV.F.  
Loro Sedi

Oggetto: Circolare Inps del 29 gennaio 2019, n. 11. Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata. Pensione quota 100, pensione di cui all'art. 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pensione c.d. opzione donna e pensione c.d. lavoratori precoci. Monitoraggio delle domande di pensione.

Messaggio Inps n. 395 del 29 gennaio 2019. Modalità di presentazione delle domande di pensione anticipata.

Messaggio Inps n. 402 del 29 gennaio 2019 e Circolare n.15 del 01/02/2019. Riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale. Istruzioni.

Si informa che con la circolare n. 11 del 29 gennaio 2019, al cui contenuto si rimanda integralmente, l'Inps ha illustrato le nuove disposizioni introdotte dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 entrato in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 2018, in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata indicata in oggetto. Si riassumono di seguito le citate disposizioni.

## **1.Pensione quota 100 (art. 14 d.l. n. 4/2019)**

### **1.1. Destinatari della norma**

Il diritto al conseguimento della "pensione quota 100" si perfeziona, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021, con un'età anagrafica non inferiore a 62 anni e un'anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.

Il suddetto requisito anagrafico non è adeguato agli incrementi della speranza di vita di cui all'art. 12 del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie

Le disposizioni sulla c.d. “quota cento” non si applicano al personale dirigente e direttivo e a quello non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni operative ai sensi dell’art. 14, comma 10, del decreto-legge in oggetto.

## **1.2. Cumulo dei periodi assicurativi**

Ai fini del raggiungimento dei 38 anni di contributi è valida la contribuzione a qualsiasi titolo accreditata in favore dell’assicurato. Si può cumulare gratuitamente la contribuzione presente nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori commercianti, artigiani e coltivatori diretti, della gestione separata dell’Inps nonché delle gestioni sostitutive ed esclusive dell’AGO.

## **1.3. Decorrenza del trattamento pensionistico**

I dipendenti che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 29 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del decreto legge in oggetto) conseguono il diritto al trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019.

I dipendenti che perfezionano i citati requisiti dal 30 gennaio 2019 (giorno successivo all’entrata in vigore del decreto legge) conseguono il diritto al trattamento pensionistico decorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra) e comunque non prima del 1° agosto 2019. Detto trattamento sarà liquidato il primo giorno del mese successivo alla chiusura della finestra semestrale.

L’art. 14, comma 6, lettera c), del decreto in esame prevede che la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all’Amministrazione di appartenenza con un preavviso di 6 mesi.

## **1.4. Incumulabilità della pensione con redditi da lavoro**

L’art. 14, comma 3 del decreto legge in esame prevede l’incumulabilità della “pensione quota 100” con i redditi da lavoro dipendente o autonomo ad eccezione di quelli derivante da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

**2. Pensione anticipata di cui all’art. 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , c.d. legge Fornero (art. 15 d.l. n. 4/2019))**

Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2026, il requisito contributivo per conseguire il diritto alla pensione anticipata di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne non subirà l’incremento delle speranze di vita di cui all’art. 12 del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti.

I dipendenti che maturano i prescritti requisiti dal 1° al 29 gennaio 2019 conseguono il diritto al trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019. Qualora i requisiti si perfezionino dal 30 gennaio 2019, il diritto al trattamento pensionistico decorre trascorsi 3 mesi dalla maturazione degli stessi (c.d. finestra). In caso di cumulo di periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 228/2012, i soggetti che maturano il prescritto requisito contributivo dal 30 gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo all’apertura della relativa c.d. finestra.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie

### **3. Pensione anticipata c. d. opzione donna ( art. 16 d.l. n. 4/2019 ).**

L'art. 16 del decreto in esame prevede che le lavoratrici che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2018, un'anzianità contributiva minima di 35 anni e un'età anagrafica minima di 58 anni, possono accedere alla pensione anticipata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo del 30 aprile 1997, n. 180.

Al predetto requisito anagrafico non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'art. 12 del decreto legge n. 78/2010, convertito con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.

Il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico si consegue trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

Le lavoratrici che hanno perfezionano i prescritti requisiti entro il 31/12/2018 possono conseguire il trattamento pensionistico anche successivamente alla prima decorrenza utile, non anteriore comunque al 30 gennaio 2019.

### **4. Pensione anticipata per i lavoratori c.d. precoci (Articolo 17 d.l. n. 4/2019)**

I lavoratori c.d. precoci, di cui all'art. 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, possono conseguire la pensione anticipata se in possesso del requisito contributivo di 41 anni entro il 31 dicembre 2026.

A decorrere dal 1° gennaio 2027 il requisito contributivo è adeguato agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.

I dipendenti che perfezionano il prescritto requisito dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico decorsi tre mesi dalla maturazione del predetto requisito, secondo le disposizioni previste nei rispettivi ordinamenti.

In caso di cumulo di periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 228/2012, il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo all'apertura della relativa c.d. finestra.

In merito alle modalità di presentazione delle relative domande di pensione anticipata si rimanda a quanto illustrato dall'Inps con il **messaggio n. 395 del 29 gennaio 2019.**

Si segnala, da ultimo, che l'Inps con **messaggio n. 402 del 29 gennaio 2019** ha comunicato la riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale, considerato che l'art. 18 del decreto in oggetto ha posticipato il periodo di sperimentazione del citato anticipo pensionistico fino al 31/12/2019. Con successiva **circolare n. 15 del 01/02/2019**, al cui contenuto si rimanda integralmente, l'Inps ha fornito le istruzioni in materia, chiarendo che dal 29 gennaio 2019 possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio dell'APE sociale i soggetti che, nel corso dell'anno 2019, maturano tutti i requisiti previsti dall'art.1, commi da 179 a 186, della legge n. 232/2016 e ss.mm.ii, coloro che hanno perfezionato i citati requisiti negli anni precedenti e che non hanno presentato domanda, nonché i soggetti decaduti dal beneficio che intendono ripresentare la relativa istanza.



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**  
**Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie**

La presente nota, trasmessa agli Uffici in indirizzo a mezzo posta elettronica certificata, è rinvenibile sulla *intranet* del Dipartimento, nella sezione “Risorse Finanziarie”, alla voce “Norme”.

Si prega, pertanto, a voler dare alla presente la più ampia diffusione a tutto il personale.

**IL DIRETTORE CENTRALE**  
Italia



Firmato digitalmente da:  
FABIO ITALIA  
Ministero dell'Interno/97420690584  
Firmato il 05/02/2019 11:24  
Seriale Certificato: 4574  
Valido dal 08/09/2016 al 09/09/2019  
TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



## **Direzione Centrale Pensioni**

**Roma, 01/02/2019**

*Ai Dirigenti centrali e territoriali  
Ai Responsabili delle Agenzie  
Ai Coordinatori generali, centrali e  
territoriali delle Aree dei professionisti  
Al Coordinatore generale, ai coordinatori  
centrali e ai responsabili territoriali  
dell'Area medico legale*

**Circolare n. 15**

*E, per conoscenza,*

*Al Presidente  
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di  
Indirizzo  
di Vigilanza  
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei  
Sindaci  
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato  
all'esercizio del controllo  
Ai Presidenti dei Comitati amministratori  
di fondi, gestioni e casse  
Al Presidente della Commissione centrale  
per l'accertamento e la riscossione  
dei contributi agricoli unificati  
Ai Presidenti dei Comitati regionali*

Allegati n.1

**OGGETTO:** **Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione dell'indennità di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ss.mm.ii. (c.d. APE sociale)**

**SOMMARIO:** *Si forniscono istruzioni in merito alle disposizioni introdotte dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 con riferimento all'APE sociale. Si forniscono inoltre chiarimenti riguardo alla decorrenza delle indennità per i soggetti che, essendo in possesso della relativa certificazione, non abbiano presentato domanda del beneficio entro la data del 31/12/2018.*

*INDICE:*  
*Premessa*

*1. Posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione APE sociale (articolo 18)*

*1.1 Destinatari (articolo 18, primo periodo)*

*1.2 Modelli di domanda, istruzioni applicative, termini per il monitoraggio e decorrenza dei trattamenti (articolo 18, ultimo periodo)*

*1.3 Finanziamento della misura. Incrementi dell'autorizzazione di spesa e soppressione del Fondo APE sociale previsto dal comma 167 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (articolo 18, secondo periodo)*

*2. Decorrenza dell'indennità di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232/2016 e successive modificazioni per i soggetti già in possesso della relativa "certificazione"*

## **Premessa**

Sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 23 del 28 gennaio 2019 è stato pubblicato il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che prevede disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.

In particolare, l'articolo 18 del citato decreto ha dettato nuove norme in materia di APE sociale.

Con la presente circolare, acquisito il preventivo assenso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con nota prot. n. 1160 del 1° febbraio 2019, si forniscono istruzioni in materia, nonché chiarimenti in merito alla decorrenza delle indennità per i soggetti già in possesso di "certificazione" che non hanno presentato domanda di accesso al beneficio entro il 31/12/2018.

## **1. Posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione APE sociale (articolo 18)**

### **1.1 Destinatari (articolo 18, primo periodo)**

L'articolo 18 del decreto-legge n. 4/2019, al primo periodo, ha stabilito che "all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»".

In virtù della suddetta modifica il periodo di sperimentazione dell'APE sociale, introdotta dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ss.mm.ii., è posticipato al 31/12/2019.

Pertanto, dal 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore del decreto-legge in commento, possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio dell'APE sociale i soggetti che, nel corso dell'anno 2019, maturano tutti i requisiti e le condizioni previste dall'articolo 1, commi da 179 a 186 della legge n. 232/2016, come modificato dall'articolo 1, commi 162, lettere b), c) d) e h), 163, 164 e 167 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).

In considerazione del fatto che il beneficio è riconosciuto dal decreto-legge senza soluzione di continuità rispetto al passato, possono presentare domanda di verifica delle condizioni di accesso all'APE sociale, stante il permanere delle stesse, anche tutti coloro che hanno

perfezionato i requisiti negli anni precedenti e che non hanno presentato la relativa domanda, nonché i soggetti decaduti dal beneficio (ad esempio per superamento dei limiti reddituali annuali) che intendono ripresentare domanda.

## **1.2 Modelli di domanda, istruzioni applicative, termini per il monitoraggio e decorrenza dei trattamenti (articolo 18, ultimo periodo)**

I modelli di domanda che gli utenti dovranno utilizzare, rispettivamente, per la verifica delle condizioni e per l'accesso al beneficio, sono quelli già in uso nel 2018, reperibili sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it), nella sezione relativa ai servizi on line.

In particolare, il modello di domanda per la verifica delle condizioni di accesso all'APE sociale, dopo la chiusura del 30 novembre scorso, è nuovamente disponibile on line dall'entrata in vigore del decreto-legge (cfr. il messaggio n. 402/2019).

In merito alle istruzioni per la valutazione dei requisiti e delle condizioni di accesso al beneficio, della documentazione allegata e di eventuali integrazioni, per il calcolo dell'importo del trattamento, nonché per le istruzioni inerenti a cause di incompatibilità, decadenza dal beneficio e recupero di eventuali indebiti, rimangono ferme le indicazioni già fornite dall'Istituto con le circolari e i messaggi pubblicati in materia e, in particolare, quelle fornite con la circolare n. 34/2018.

L'ultimo periodo dell'articolo 18 del decreto-legge in parola stabilisce che *"le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2019"*.

In virtù del richiamo al comma 165 dell'articolo 1 della legge n. 205/2017, i soggetti interessati, come sopra individuati, potranno presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE sociale entro i termini di scadenza del 31 marzo 2019, 15 luglio 2019 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2019.

Le domande presentate oltre i suddetti termini di scadenza ed entro il 30 novembre 2019 saranno prese in considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio delle domande presentate entro i termini suindicati, residuano le necessarie risorse finanziarie, come integrate dal secondo periodo dell'articolo 18 del decreto in commento (cfr. successivo paragrafo 1.3).

I termini entro i quali l'Istituto deve comunicare ai richiedenti l'esito dell'istruttoria delle domande di verifica sono i seguenti:

- 30 giugno 2019, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo 2019;
- 15 ottobre 2019, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio 2019;
- 31 dicembre 2019, per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15 luglio 2019, ma entro il 30 novembre del medesimo anno.

Per quanto concerne il monitoraggio, le domande di verifica saranno valutate in base ai criteri di priorità già illustrati al paragrafo 5.4 della circolare n. 100/2017.

L'APE sociale, in presenza di tutti i requisiti, decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda di trattamento, previa cessazione dell'attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato, svolta in Italia o all'estero.

Indipendentemente dalla data di maturazione dei requisiti e delle condizioni richieste, per tutti

i soggetti indicati nel presente paragrafo la decorrenza del trattamento non potrà essere comunque anteriore al 1° febbraio 2019 e dipenderà, oltre che dall'avvenuto perfezionamento dei requisiti richiesti, dalla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.

Si ribadisce, in proposito che, al fine di non perdere ratei di trattamento, i soggetti che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio in argomento siano già in possesso di tutti i requisiti e le condizioni previste devono presentare contestualmente anche la domanda di APE sociale, (cfr. il messaggio n. 402/2019).

### **1.3 Finanziamento della misura. Incrementi dell'autorizzazione di spesa e soppressione del Fondo APE sociale previsto dal comma 167 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (articolo 18, secondo periodo)**

Al fine di garantire la concessione della misura, l'articolo 18 del decreto-legge in parola, al secondo periodo, ha previsto che *"l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 è incrementata di 16,2 milioni di euro per l'anno 2019, 131,8 milioni di euro per l'anno 2020, 142,8 milioni di euro per l'anno 2021, 104,1 milioni di euro per l'anno 2022, 51,0 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024"*.

La norma ha disposto, inoltre, la soppressione del "Fondo APE sociale", istituito dall'articolo 1, comma 167, della legge n. 205/2017 nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, al fine di concorrere al finanziamento di un'eventuale estensione del beneficio dell'APE sociale oltre l'iniziale scadenza del 31 dicembre 2018.

### **2. Decorrenza dell'indennità di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232/2016 e successive modificazioni per i soggetti già in possesso della relativa "certificazione"**

I soggetti in possesso del provvedimento di "certificazione", come da parere acquisito dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con nota prot. n. 243 del 10/01/2019, possono presentare domanda di accesso all'APE sociale anche successivamente alla conclusione del periodo di sperimentazione, originariamente fissato al 31/12/2018.

Il Dicastero, con la citata nota, ha precisato che l'indennità in commento potrà essere concessa *"solo qualora si sia verificato il permanere, al momento dell'erogazione, dei requisiti già in possesso del beneficiario entro il 31 dicembre 2018"*.

Ciò posto, stante la suddetta verifica, sarà cura delle Strutture territoriali procedere all'accoglimento delle domande di accesso al beneficio presentate, o che saranno presentate, dai soggetti già "certificati" successivamente al 31/12/2018.

Il suddetto principio troverà applicazione anche con riferimento al nuovo termine di scadenza della sperimentazione, come introdotto dal decreto-legge n. 4/2019.

Pertanto, tutti coloro che avranno presentato domanda di verifica delle condizioni di accesso entro e non oltre il 30 novembre 2019, ed ai quali sarà stata accolta la domanda di verifica delle condizioni, potranno presentare domanda di APE sociale anche successivamente alla scadenza della sperimentazione, ma pur sempre nel rispetto dei limiti della capienza degli stanziamenti previsti dal secondo periodo dell'articolo 18 del suddetto decreto-legge.

Il Direttore Generale  
Gabriella Di Michele

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



**Direzione Centrale Pensioni**

**Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi**

**Roma, 29/01/2019**

*Ai Dirigenti centrali e territoriali  
Ai Responsabili delle Agenzie  
Ai Coordinatori generali, centrali e  
territoriali delle Aree dei professionisti  
Al Coordinatore generale, ai coordinatori  
centrali e ai responsabili territoriali  
dell'Area medico legale*

**Circolare n. 11**

*E, per conoscenza,*

*Al Presidente  
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di  
Indirizzo  
di Vigilanza  
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei  
Sindaci  
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato  
all'esercizio del controllo  
Ai Presidenti dei Comitati amministratori  
di fondi, gestioni e casse  
Al Presidente della Commissione centrale  
per l'accertamento e la riscossione  
dei contributi agricoli unificati  
Ai Presidenti dei Comitati regionali*

Allegati n.1

**OGGETTO:** **Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata. Pensione quota 100, pensione di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pensione c.d. opzione donna e pensione lavoratori c.d. precoci. Monitoraggio delle domande di pensione**

**SOMMARIO:** *Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, introduce, dal 1° gennaio 2019, nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle*

*decorrenze della pensione anticipata, per determinate categorie di soggetti.*

## **INDICE**

### **Premessa**

1. *Pensione anticipata quota 100 (articolo 14)*
  - 1.1 *Destinatari della norma*
  - 1.2 *Cumulo dei periodi assicurativi*
  - 1.3 *Decorrenza del trattamento pensionistico*
    - 1.3.1 *Lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle Pubbliche Amministrazioni e lavoratori autonomi*
    - 1.3.2 *Lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni*
    - 1.3.3 *Cumulo dei periodi assicurativi*
  - 1.4 *Incumulabilità della pensione con redditi da lavoro*
2. *Disposizione in materia di pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (articolo 15)*
3. *Pensione anticipata c.d. opzione donna (articolo 16)*
4. *Pensione anticipata per i lavoratori c.d. precoci (articolo 17)*
5. *Monitoraggio delle domande di pensione (articolo 28)*

### **Premessa**

Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, entrato in vigore il 29 gennaio 2019, giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 23 del 28 gennaio 2019 introduce, dal 1° gennaio 2019, nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze della pensione anticipata, per determinate categorie di soggetti (Allegato n. 1).

In particolare, gli articoli da 14 a 17 del citato decreto attribuiscono, a determinate categorie di soggetti, la facoltà di conseguire il diritto alla pensione anticipata al ricorrere delle seguenti condizioni:

- al perfezionamento, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021, di un'età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un'anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, anche cumulando i periodi assicurativi non coincidenti presenti in due o più gestioni tra quelle indicate dalla norma e amministrate dall'Inps, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorso il periodo previsto per l'apertura della c.d. finestra, diversificata in base al datore di lavoro ovvero alla gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico (cfr. articolo 14);
- al perfezionamento, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2026, di un'anzianità contributiva non inferiore a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione del predetto requisito, c.d. finestra (cfr. articolo 15);
- al perfezionamento, entro il 31 dicembre 2018, di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed un'età anagrafica non inferiore a 58 anni se lavoratrici dipendenti, ed a 59 anni se lavoratrici autonome, con il sistema di calcolo contributivo, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 12 mesi, per le lavoratrici dipendenti, e 18 mesi, per le lavoratrici autonome, dalla maturazione dei prescritti requisiti, c.d. finestra (cfr. articolo 16);
- al perfezionamento, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2026, per i lavoratori c.d. precoci, di un'anzianità contributiva non inferiore a 41 anni, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione del prescritto requisito, c.d. finestra (cfr. articolo 17).

L'articolo 28 del decreto in esame prevede un apposito monitoraggio delle domande di

pensione anticipata di cui agli articoli 14, 15 e 16.

Con il messaggio n. 395/2019 sono state fornite le istruzioni sulle modalità di presentazione delle domande di pensione anticipata in oggetto.

Con la presente circolare, acquisito il preventivo assenso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con nota prot. n. 1003 del 29 gennaio 2019, si forniscono istruzioni in merito all'applicazione delle disposizioni in argomento.

## **1. Pensione quota 100 (articolo 14)**

### **1.1 Destinatari della norma**

Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che perfezionano, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021, un'età anagrafica non inferiore a 62 anni e un'anzianità contributiva non inferiore a 38 anni possono conseguire il diritto alla "pensione quota 100".

Il suddetto requisito anagrafico non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Nel determinare l'anzianità contributiva posseduta dall'assicurato, la gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico tiene conto delle regole del proprio ordinamento vigenti alla data di presentazione della domanda di pensione.

Con particolare riferimento agli iscritti alla gestione ex Enpals, titolari di contribuzione presso l'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti, restano ferme le disposizioni vigenti di cui all'articolo 16 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420[1].

Alla predetta prestazione è possibile accedere anche mediante l'esercizio della facoltà di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e l'esercizio della facoltà di computo di cui all'articolo 3 del D.M. 2 maggio 1996, n. 282, al ricorrere dei prescritti requisiti[2].

Ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

I lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021 possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all'apertura della c.d. finestra di cui al successivo punto 1.3.

Restano ferme le speciali disposizioni di settore che prevedono requisiti anagrafici e contributivi più favorevoli per l'accesso al pensionamento. Dette disposizioni, di settore e speciali, non trovano applicazione ai fini del perfezionamento dei requisiti prescritti per il conseguimento della "pensione quota 100".

Alla predetta prestazione non può accedere il personale appartenente alle Forze armate, il

personale delle Forze di Polizia e di Polizia penitenziaria, il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed il personale della Guardia di finanza.

## **1.2 Cumulo dei periodi assicurativi (articolo 14, comma 2)**

Il requisito contributivo richiesto per la "pensione quota 100" può essere perfezionato, su domanda dell'interessato, anche cumulando, ai sensi del comma 2 dell'articolo 14, tutti e per intero i periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall'INPS, indicate al precedente paragrafo 1.1.

I periodi assicurativi coincidenti devono essere considerati una sola volta ai fini del diritto e valorizzati tutti ai fini della misura del trattamento pensionistico. In caso di coincidenza dei periodi contributivi, ai fini del diritto, vanno neutralizzati quelli versati o accreditati presso la gestione nella quale risultino presenti il maggior numero di contributi.

### *Esempio*

*Un soggetto con anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dal 1982 al 2019 e con anzianità contributiva presso la Gestione separata dal 1996 al 2019 può conseguire la "pensione quota 100" avendo perfezionato 38 anni di anzianità contributiva di cui, ai fini del diritto, 14 anni dal 1981 al 1995 presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e 24 anni di anzianità contributiva, dal 1996 al 2019, presso la Gestione separata.*

La titolarità di una pensione diretta a carico di una delle forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall'INPS, indicate al precedente paragrafo 1.1, preclude l'esercizio della facoltà in argomento.

Legestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pensionistico *pro quota* in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

Per la determinazione del sistema di calcolo, l'accertamento dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 deve essere effettuato considerando l'anzianità contributiva complessivamente maturata nelle diverse gestioni interessate dal cumulo in argomento. Nel determinare l'anzianità contributiva posseduta dall'assicurato, ciascuna gestione tiene conto delle regole del proprio ordinamento vigenti alla data di presentazione della domanda di pensione.

Nel caso in cui tra le gestioni interessate al cumulo ve ne sia almeno una che prevede il requisito contributivo dei 35 anni al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, il predetto requisito deve essere verificato tenendo conto dell'anzianità contributiva complessivamente maturata nelle gestioni interessate al cumulo.

Anche gli iscritti alla gestione ex Enpals, titolari di contribuzione presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti possono esercitare la facoltà di cumulo, di cui al comma 2 dell'articolo 14, ferme restando le disposizioni vigenti di cui all'articolo 16 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420.

## **1.3 Decorrenza del trattamento pensionistico**

Il decreto in oggetto reca una disciplina diversificata in materia di conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a seconda del datore di lavoro, pubblico o privato, ovvero della gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

### **1.3.1 Lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle Pubbliche amministrazioni e lavoratori autonomi**

I lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle Pubbliche amministrazioni ed i lavoratori autonomi:

- che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2018, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019;
- che maturano i prescritti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra).

Con riferimento ai lavoratori di cui al presente paragrafo, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell'AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all'apertura della c.d. finestra.

#### *Esempio 1*

*Un soggetto che matura i prescritti requisiti il 20 maggio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico dell'AGO dal 1° settembre 2019.*

Con riferimento ai lavoratori dipendenti, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione esclusiva dell'AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno successivo all'apertura della c.d. finestra.

#### *Esempio 2*

*Un soggetto che matura i prescritti requisiti il 30 maggio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico di una Gestione esclusiva dell'AGO dal 31 agosto 2019.*

### **1.3.2 Lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni**

I lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165<sup>[3]</sup>:

- che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 29 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto) conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019;
- che perfezionano i prescritti requisiti dal 30 gennaio 2019, giorno successivo all'entrata in vigore del decreto-legge (articolo 14, comma 6, lett. b), conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra) e comunque non prima del 1° agosto 2019.

Con riferimento ai predetti lavoratori, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione esclusiva dell'AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno successivo all'apertura della c.d. finestra.

#### *Esempio 1*

*Un soggetto che matura i prescritti requisiti il 29 maggio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico di una Gestione esclusiva dell'AGO dal 30 novembre 2019.*

Con riferimento ai lavoratori in commento, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell'AGO, la prima decorrenza utile del

predetto trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all'apertura della c.d. finestra.

### *Esempio 2*

*Un soggetto che matura i prescritti requisiti il 30 maggio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell'AGO dal 1° dicembre 2019.*

Per il personale del comparto Scuola ed AFAM, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Le istruzioni di cui al presente paragrafo trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni contestualmente iscritti presso più gestioni pensionistiche.

### **1.3.3 Cumulo dei periodi assicurativi ai sensi dell'articolo 14 comma 2**

Il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico in cumulo è determinato, secondo le indicazioni dei precedenti paragrafi 1.3.1 e 1.3.2, in relazione alla qualifica da ultimo rivestita di lavoratore dipendente delle Pubbliche Amministrazioni, di lavoratore dipendente da soggetti diversi dalle Pubbliche Amministrazioni o di lavoratore autonomo.

Per i lavoratori che abbiano svolto l'ultima attività lavorativa come dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente paragrafo 1.3.2.

Il trattamento pensionistico in cumulo decorre, in ogni caso, dal primo giorno del mese successivo all'apertura della relativa c.d. finestra.

### **1.4 Incumulabilità della pensione con redditi da lavoro**

L'articolo 14, comma 3, del decreto-legge in parola prevede l'incumulabilità della "pensione quota 100" con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 Euro lordi annui.

Tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

I redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta, anche all'estero, successivamente alla decorrenza della pensione e fino alla data di perfezionamento della pensione di vecchiaia prevista nella gestione a carico della quale è stata liquidata la "pensione quota 100", comportano la sospensione dell'erogazione del trattamento pensionistico nell'anno di produzione dei predetti redditi.

Nel caso di redditi prodotti nei mesi dell'anno precedenti il perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, l'erogazione del trattamento pensionistico è sospesa nel predetto periodo.

Per l'individuazione del requisito anagrafico della pensione di vecchiaia, rilevanti ai fini dell'incumulabilità, deve farsi riferimento a quello previsto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico, adeguato agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.

In caso di trattamento pensionistico conseguito con il cumulo dei periodi assicurativi, ai sensi del comma 2 dell'articolo 14, si deve tener conto del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia previsto dalla gestione interessata al cumulo nella quale risulta maturato il relativo

requisito contributivo, considerando la sola contribuzione versata nella medesima gestione. Nell'ipotesi di maturazione dei requisiti anagrafico e contributivo, in più gestioni interessate al cumulo, si deve tener conto del requisito anagrafico meno elevato. Qualora non risulti maturato il requisito contributivo per la pensione di vecchiaia in alcuna gestione interessata al cumulo, si deve tener conto del requisito anagrafico più elevato tra quelli previsti dalle gestioni interessate al cumulo.

#### *Esempio 1*

*Assicurato con 15 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, 20 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (gruppo attori, conduttori, direttori d'orchestra) e 3 anni di anzianità contributiva presso la Gestione separata, titolare di "pensione quota 100" dal 1° settembre 2019. Il trattamento pensionistico è incumulabile con il reddito da lavoro per il periodo intercorrente tra il 1° settembre 2019 fino al compimento, nel biennio 2019/2020, del 65° anno di età, avendo l'assicurato maturato il requisito contributivo richiesto per la pensione di vecchiaia a carico del solo Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo.*

#### *Esempio 2*

*Assicurato con 20 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e 20 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (gruppo attori, conduttori, direttori d'orchestra) e 6 mesi di anzianità contributiva presso la Gestione separata, titolare di "pensione quota 100" dal 1° settembre 2019. Il trattamento pensionistico è incumulabile con il reddito da lavoro per il periodo intercorrente tra il 1° settembre 2019 fino al compimento, nel biennio 2019/2020, del 65° anno di età, avendo lo stesso maturato il requisito contributivo richiesto per la pensione di vecchiaia presso la gestione interessata al cumulo che prevede il requisito anagrafico meno elevato (Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo).*

#### *Esempio 3*

*Assicurato con 15 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, 15 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo e 8 anni di anzianità contributiva presso la Gestione separata, titolare di "pensione quota 100" dal 1° settembre 2019. Il trattamento pensionistico è incumulabile con il reddito da lavoro per il periodo intercorrente tra il 1° settembre 2019 fino al compimento, nel biennio 2019/2020, del 67° anno di età – requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia più elevato tra quelli previsti dalle gestioni interessate al cumulo (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e Gestione Separata) - non avendo lo stesso maturato il requisito contributivo richiesto per la pensione di vecchiaia in nessuna delle medesime gestioni.*

Il trattamento pensionistico è cumulabile con la produzione di redditi derivanti dallo svolgimento di lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 Euro lordi annui. Il superamento di tale limite reddituale annuo comporta la sospensione del trattamento pensionistico per l'intero anno di produzione del suddetto reddito.

Nel caso di superamento del citato limite reddituale nell'anno di perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, l'erogazione del trattamento pensionistico è sospesa fino al perfezionamento del predetto requisito.

Si specifica che il lavoratore autonomo occasionale, ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, è colui il quale si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente; l'esercizio dell'attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti dell'abitudine e della professionalità (cfr. la circolare n. 9 del 2004).

I titolari di pensione devono dare immediata comunicazione all'INPS dello svolgimento di qualsiasi attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale dalla quale derivi un reddito inferiore a 5.000 Euro lordi annui. L'Istituto provvede alla sospensione del trattamento pensionistico secondo i criteri sopra esposti.

I titolari del trattamento pensionistico che svolgano attività lavorativa autonoma occasionale da cui derivino, anche in via presuntiva, redditi superiori al limite di 5.000 Euro lordi annui, sono tenuti a darne immediata comunicazione all'INPS che provvede alla sospensione del trattamento pensionistico secondo i criteri sopra esposti.

Le rate di pensione indebitamente corrisposte devono essere recuperate ai sensi dell'articolo 2033 del codice civile.

## **2. Disposizioni in materia di pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Articolo 15)**

L'articolo 15 del decreto-legge n. 4/2019 sostituisce l'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevedendo che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2026, il requisito contributivo per conseguire il diritto alla pensione anticipata è fissato a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, per effetto della disapplicazione, nel predetto periodo, degli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.

A decorrere dal 1° gennaio 2027 il requisito contributivo è adeguato agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.

I soggetti che maturano il predetto requisito contributivo, anche cumulando i periodi assicurativi ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dal 1° al 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto (articolo 15, comma 3) conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.

### *Esempio*

*Il lavoratore che matura il prescritto requisito (42 anni e 10 mesi) il 20 gennaio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.*

I soggetti che maturano il predetto requisito contributivo dal 30 gennaio 2019 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione del suddetto requisito (c.d. finestra), secondo le disposizioni previste nei rispettivi ordinamenti.

### *Esempio*

*Il lavoratore iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti che matura il prescritto requisito (42 anni e 10 mesi) il 20 febbraio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico del predetto fondo dal 1° giugno 2019. Il lavoratore iscritto alla CTPS che matura il prescritto requisito (42 anni e 10 mesi) il 20 febbraio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico della predetta gestione dal 21 maggio 2019.*

I soggetti che maturano il predetto requisito contributivo, cumulando i periodi assicurativi ai sensi della legge n. 228 del 2012, dal 30 gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo all'apertura della relativa c.d. finestra.

Per il personale del comparto Scuola ed AFAM continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997.

Ai soggetti che hanno maturato entro il 31 dicembre 2018 il requisito contributivo tempo per tempo vigente non si applica la c.d. finestra.

Si chiarisce che ai requisiti contributivi per l'accesso alla pensione indipendentemente dall'età anagrafica, diversi da quelli previsti dall'articolo 24, comma 10, in argomento, (es. pensione in totalizzazione) continuano a trovare applicazione gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

### **3. Pensione anticipata c.d. opzione donna (articolo 16)**

L'articolo 16 del decreto-legge in oggetto prevede che le lavoratrici che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2018, un'anzianità contributiva minima di 35 anni e un'età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti, e di 59 anni se lavoratrici autonome, possono accedere alla pensione anticipata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo del 30 aprile 1997, n. 180.

Al predetto requisito anagrafico non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurata, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Alle lavoratrici madri che accedono al predetto trattamento non si applicano le disposizioni previste dal comma 40, dell'articolo 1 della legge n. 335 del 1995.

Le lavoratrici di cui al presente paragrafo conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi:

- a) dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
- b) diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

Le lavoratrici del comparto scuola e AFAM, al ricorrere dei prescritti requisiti, possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre e dal 1° novembre 2019.

Le lavoratrici che hanno perfezionato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2018 possono conseguire il trattamento pensionistico anche successivamente alla prima decorrenza utile.

La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al giorno successivo al 30 gennaio 2019, giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto.

### **4. Pensione anticipata per i lavoratori c.d. precoci (articolo 17)**

I lavoratori di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, c.d.

precoci, possono conseguire la pensione anticipata se in possesso del requisito contributivo di 41 anni entro il 31 dicembre 2026.

A decorrere dal 1 gennaio 2027 il requisito contributivo è adeguato agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.

I lavoratori che perfezionano il prescritto requisito dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico decorsi tre mesi dalla maturazione del predetto requisito, secondo le disposizioni previste nei rispettivi ordinamenti.

I lavoratori che perfezionano il prescritto requisito dal 1° gennaio 2019, anche cumulando i periodi assicurativi ai sensi della legge n. 228/2012, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo all'apertura della relativa c.d. finestra.

## **5. Monitoraggio delle domande di pensione (articolo 28)**

L'articolo 28 del decreto in commento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", stabilisce che l'Istituto provveda, con cadenza mensile per il 2019 e trimestrale per gli anni seguenti, al monitoraggio delle domande di pensione presentate ai sensi degli articoli 14, 15 e 16 della norma in esame, inviando, al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle finanze, entro il giorno 10 del mese successivo al periodo di monitoraggio, la rendicontazione degli oneri, anche a carattere prospettico, relativi alla domande di pensione accolte.

Il monitoraggio è effettuato tenendo conto del maggior onere derivante dall'anticipo di pensione rispetto alla maturazione del primo tra i requisiti pensionistici previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche proiettando, dalla data di entrata in vigore della norma, l'anzianità contributiva posseduta alla data di accesso alla pensione.

Le misure previdenziali, di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto-legge in parola, trovano copertura nell'apposito Fondo istituito dall'articolo 1, comma 256, della citata legge n. 145/2018, denominato "Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani", con una dotazione pari a 3.968 milioni di euro per l'anno 2019, 8.336 milioni di euro per l'anno 2020, 8.684 milioni di euro per l'anno 2021, 8.153 milioni di euro per l'anno 2022, 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 ed a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Il successivo comma 257 del citato articolo 1 prevede che *"l'amministrazione a cui è demandata la gestione delle misure di cui ai commi 255 e 256 effettua il monitoraggio trimestrale sull'andamento della spesa e, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, ne comunica i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora siano accertati, rispetto agli oneri previsti, eventuali economie per alcune misure e maggiori oneri per altre, entrambi aventi anche carattere pluriennale, possono essere effettuate variazioni compensative tra gli stanziamenti interessati per allineare il bilancio dello Stato agli effettivi livelli di spesa. Le eventuali economie non utilizzate per le compensazioni possono essere destinate a riconfluire nei fondi di cui ai commi 255 e 256 che hanno finanziato le relative misure, assicurando comunque per ciascun anno il rispetto del limite di spesa complessivamente derivante dai commi 255 e 256. L'accertamento avviene quadrimestralmente tramite la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri*

*decreti, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui".*

Il Direttore Generale  
Gabriella Di Michele

---

[1] L'articolo 16, comma 1, del D.P.R. n. 1420/1971 prevede che i soggetti che possono far valere contribuzione sia presso la gestione ex ENPALS sia presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti hanno diritto a conseguire una sola prestazione pensionistica attraverso la totalizzazione dei contributi versati ed accreditati in ambedue le gestioni. Il criterio secondo il quale viene stabilita la competenza ad erogare la prestazione è quello della prevalenza contributiva. Pertanto, provvede alla liquidazione del trattamento il Fondo presso cui sono stati accreditati il maggior numero di contributi utili per il diritto a pensione, valutati secondo la normativa vigente presso i due fondi. La competenza è sempre attribuita alla gestione Spettacolo e Sport, qualora la contribuzione versata ed accreditata alla gestione dia diritto ad autonoma prestazione.

[2] L'articolo 3 del D.M. n. 282 del 1996 dispone che *"gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990 hanno facoltà di chiedere nell'ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995"*. L'esercizio della facoltà di computo è subordinato all'aver verificato che il richiedente, con il cumulo di contribuzione, sia in possesso delle condizioni previste per l'opzione al sistema contributivo di cui all'articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995.

[3] Per Amministrazioni Pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli Enti Pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



**Direzione Centrale Pensioni**

**Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi**

**Roma, 29-01-2019**

**Messaggio n. 402**

**OGGETTO: Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232/2016 e ss.mm.ii.**

Sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 23 del 28 gennaio 2019 è stato pubblicato il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, nel quale, all'articolo 18, in materia di APE sociale, è previsto che "all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019». Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 è incrementata di 16,2 milioni di euro per l'anno 2019, 131,8 milioni di euro per l'anno 2020, 142,8 milioni di euro per l'anno 2021, 104,1 milioni di euro per l'anno 2022, 51,0 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024 e l'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è soppresso. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2019."

In virtù della suddetta modifica, il periodo di sperimentazione dell'APE sociale è posticipato fino al 31/12/2019.

Al fine di dare attuazione alle previsioni di cui al citato articolo 18 del decreto-legge n. 4/2019, in attesa della pubblicazione della circolare illustrativa delle nuove disposizioni, con il presente messaggio si comunica la riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale.

Pertanto, dal 29 gennaio 2019, possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio dell'APE sociale i soggetti che, nel corso dell'anno 2019, maturano tutti i requisiti e le condizioni previste dall'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232/2016 e ss.mm.ii.

Possono altresì presentare domanda tutti coloro che hanno perfezionato i requisiti negli anni precedenti, stante il permanere degli stessi, e che non hanno provveduto ad avanzare la relativa domanda.

Si ricorda infine che, per non perdere ratei di trattamento, i soggetti che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio in argomento siano già in possesso di tutti i requisiti e le condizioni previste devono presentare contestualmente anche la domanda di APE sociale.

Il Direttore Generale  
Gabriella Di Michele

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



***Direzione Centrale Pensioni***

***Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi***

**Roma, 29-01-2019**

**Messaggio n. 395**

**OGGETTO: Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Modalità di presentazione delle domande di pensione anticipata**

## **1. Premessa**

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 23 del 28/01/2019 è stato pubblicato il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che prevede quanto segue:

- all'articolo 14, disciplina l'accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi (cosiddetta "quota 100");
- all'articolo 15, fissa il requisito contributivo per conseguire il diritto alla pensione anticipata a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, per il periodo 2019-2026;
- all'articolo 16, stabilisce che le lavoratrici hanno maturato, entro il 31 dicembre 2018, un'anzianità contributiva minima di 35 anni e un'età anagrafica minima di 58 anni, se lavoratrici dipendenti, e 59 anni, se lavoratrici autonome, possono accedere alla pensione anticipata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 1804 (cosiddetta opzione donna).

In attesa della pubblicazione della circolare illustrativa delle nuove disposizioni, con il presente messaggio si comunicano le modalità di presentazione delle relative domande di pensione.

## 2. Modalità di presentazione delle domande

Le domande di pensione sopra indicate possono essere presentate con le seguenti modalità.

Il cittadino in possesso delle credenziali di accesso (PIN rilasciato dall'Istituto, SPID o Carta nazionale dei servizi) può compilare e inviare la domanda telematica di accesso alla pensione disponibile fra i servizi on line, sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it), nella sezione "Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci".

Una volta effettuato l'accesso e scelta l'opzione "NUOVA DOMANDA" nel menù di sinistra, occorre selezionare in sequenza:

- per la pensione c.d. quota 100: "Pensione di anzianità/vecchiaia" > "Pensione di anzianità/anticipata" > "Requisito quota 100";
- per la pensione anticipata: "Pensione di anzianità/vecchiaia" > "Pensione di anzianità/anticipata" > "Ordinaria";
- per la pensione anticipata c.d. opzione donna: "Pensione di anzianità/vecchiaia" > "Pensione di anzianità/anticipata" > "Contributivo sperimentale lavoratrici".

Devono infine essere selezionati, in tutti e tre i casi, il Fondo e la Gestione di liquidazione.

La modalità di presentazione delle domande, sopra illustrata, è utilizzabile da parte dei lavoratori iscritti alle Gestioni private, alla Gestione pubblica e alla Gestione spettacolo e sport, anche al fine di chiedere, per la pensione quota 100, il cumulo dei periodi assicurativi.

La domanda può essere presentata anche per il tramite dei Patronati e degli altri soggetti abilitati alla intermediazione delle istanze di servizio all'INPS ovvero, in alternativa, può essere presentata utilizzando i servizi del Contact center.

Il Direttore Generale  
Gabriella Di Michele